



COMUNE DI CURTI

(PROVINCIA DI CASERTA)

Via Piave n° 90 - 81040 Curti (CE)

Tel.: 0823/842648 – 842852 – Fax: 0823/799440

C.F.: 80005190618 - P. IVA: 00454800616

e-mail: segreteria@comune.curti.ce.it - PEC: protocollo@pec.comune.curti.ce.it

sito web (URL): www.comune.curti.ce.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 28 LUGLIO 2017

REGOLAMENTO COMUNALE

RELATIVO AL TRASFERIMENTO

DELLE FUNZIONI PER LA DIFESA DEL RISCHIO SISMICO

Art. 4-bis, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.

AUTORIZZAZIONE REGIONE CAMPANIA

Delibera Giunta Regionale n° 334 del 14.06.2017

(pubblicata sul BURC Campania n° 49 del 19.06.2017)



INDICE

ART. 1	ISTITUZIONE COMMISSIONE	3
ART. 2	COMPOSIZIONE E NOMINA.....	5
ART. 3	RIUNIONI, CONVOCAZIONI, VALIDITÀ DELLE SEDUTE	5
ART. 4	INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE	6
ART. 5	DURATA	6
ART. 6	VERBALE DEI LAVORI.....	7
ART. 7	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE.....	7
ART. 8	CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE ED ATTIVITA' CONNESSE	8
ART. 9	RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO	8
ART. 10	NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI.....	9
ART. 11	PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE.....	9
ART. 12	ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE	12
ART. 13	MODULISTICA	14
ART. 14	ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA.....	14
ART. 15	NORME DI RINVIO	15
ART. 16	ENTRATA IN VIGORE.....	15



ART. 1 ISTITUZIONE COMMISSIONE

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni operanti ai sensi dell'art. 4 bis commi 2, 3 e 4 della L.R. 7/1/1983 n. 9 e successive modificazioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.
2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata", successivamente integrate con delibere di G.R. n° 181 del 14.04.2015 e n° 378 del 20.07.2016, hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:
 - a) Ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (**comunicazioni dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico**) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - b) Ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
 - c) Svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - d) Rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - e) Svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere – articolo 2 legge regionale n° 9/1983;



- f) Rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti – articolo 4 legge regionale n° 9/1983;
 - g) Controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
 - h) Controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
 - i) Ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 - con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - j) Ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio della attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
 - k) Ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - l) Conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
3. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in UNO.
4. La Giunta Comunale con propria deliberazione, su richiesta del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata, può istituire un'ulteriore commissione sismica in aggiunta a quella di cui al comma 3.



ART. 2


COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La commissione è formata da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da due giovani ingegneri o architetti con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.
2. Il presidente ed il vice-presidente della commissione sono nominati con proprio atto dal Sindaco tra i membri designati dal sindaco in possesso dei requisiti di esperienza in collaudi sismici.
3. I componenti della commissione sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso il servizio edilizia, previo avviso al pubblico, da integrarsi tre mesi prima della scadenza.
4. La nomina della commissione è effettuata con Decreto Sindacale.
5. Con il Decreto di nomina il Sindaco individua i componenti della Commissione.
6. Le funzioni di segretario saranno svolte da uno dei componenti della Commissione.
7. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della commissione il Sindaco, con proprio decreto, nomina un nuovo membro.
8. Il mancato intervento ad almeno tre sedute consecutive della Commissione, se non giustificato, comporterà la decadenza dall'incarico.

ART. 3

RIUNIONI, CONVOCAZIONI, VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. La Commissione tecnica comunale è convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità; svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione il dipendente dell'ente designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 2 comma 5.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta certificata almeno tre giorni prima e, nei casi d'urgenza almeno 24 ore, prima dell'adunanza.
3. Le sedute della Commissione si ritengono valide se presenti almeno tre componenti (**escluso il segretario verbalizzante**), tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente.



4. Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Curti, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente su richiesta del Responsabile del Servizio, e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni nel rispetto dei termini previsti dalla norma.
5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno, a maggioranza dei componenti, il Presidente potrà ascoltare il solo progettista, limitatamente all'illustrazione dei progetti prima dell'istruttoria o al termine dell'istruttoria.
6. I verbali della Commissione devono essere sottoscritti dal Presidente e dai componenti presenti. Devono essere, altresì, sottoscritti nella forma suindicata una copia di tutti gli elaborati progettuali.
7. I compensi dei componenti verranno parametrati solo alle effettive presenze, deducibili dalla sottoscrizione dei verbali istruttori conclusivi e dei relativi elaborati progettuali.

ART. 4

INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i membri della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/2000. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta (non meno di tre commissari compreso il Presidente o il vice-Presidente).
3. I commissari decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/2000.

ART. 5 **DURATA**

1. La commissione resta in carica tre anni dal Decreto Sindacale di nomina.
2. Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni.



ART. 6
VERBALE DEI LAVORI

1. Per ogni seduta a cura del segretario sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati sommariamente ma chiaramente, l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico progettista e il calcolatore e, estensivamente, il provvedimento adottato dalla Commissione; il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario estensore.

ART. 7
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 - "Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica", è fatto obbligo corrispondere il contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica, sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (**indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione**).
2. Si precisa che il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.
3. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (**US**) differenti tra loro (**intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue**), è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
4. Per gli oneri derivanti dal funzionamento della commissione il Comune di Curti provvede con l'utilizzo delle risorse finanziarie introitate ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della L.R. 7.01.1983, n. 9, modificata dall'art. 1 comma 237 della L.R. 16/2014, che saranno versate direttamente a favore dello stesso Comune a mezzo versamento sul Conto Corrente Postale n° **14109813** intestato alla **Tesoreria del Comune di Curti** ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla **Tesoreria del Comune di Curti**, presso l'Istituto di Credito **Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di San Prisco**; **Codice IBAN: IT12R0103075020000001057900**.
5. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della



commissione e dalle attività accessorie di cui al presente regolamento, con le modalità descritte nel successivo articolo 8.

ART. 8

CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE ED ATTIVITA' CONNESSE

1. Le somme introitate ai sensi del precedente articolo 7, per l'istruttoria e la conservazione dei progetti, saranno così suddivise:
 - 80% ai membri della Commissione;
 - 15% per il finanziamento del Capitolo di Bilancio destinato all'acquisto di materiali e beni (cancelleria, PC, sedie, scrivanie, testi riguardanti la normativa, etc.) occorrenti per un miglior funzionamento dell'Ufficio Difesa del Territorio dal Rischio Sismico - Commissione Sismica;
 - 5% al personale comunale individuato a supporto delle attività complementari della Commissione.
2. Il contributo spettante ai componenti tecnici della Commissione viene così suddiviso:
 - a) Presidente (componente esperto): 20,00%
 - b) Componenti esperti: 2 x 17,50% (totale 35%)
 - c) Componenti Junior: 2 x 12,50% (totale 25%)

ed è comprensivo di spese e rimborsi oltre che di CNPAIA, INPS (eventuale) e di IVA.

3. L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.

ART. 9

RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO

1. La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.
2. A tal fine il committente può presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio e del titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica; in



quest'ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva con la quale i progettisti architettonico e strutturale attestano la corrispondenza tra il progetto architettonico allegato all'istanza di autorizzazione sismica e quello allegato all'istanza di P.d.C.

3. In mancanza, la Commissione chiederà in visione all'Ufficio Urbanistico la pratica edilizia presentata.

ART. 10

NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Regolamento Regionale n. 4/10.
2. Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:
 - Se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del Permesso di Costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale.
 - Se il procedimento di autorizzazione sismico è attuato dopo il rilascio del Permesso di Costruire o della presentazione della S.C.I.A., i lavori possono essere iniziati dopo che il competente Settore Comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale, corredato dall'autorizzazione sismica.

ART. 11

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a) Il committente o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010, integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011, direttamente presso il Comune di Curti indirizzandola all'Ufficio Edilizia Privata – Commissione Sismica. Alla





domanda dovrà allegare:

- Un elaborato di progetto, in duplice copia cartacea ed una copia su supporto digitale (cd-rom o dvd), dal quale si evince che i lavori riguardano “opere di edilizia privata” e/o “opere pubbliche o di interesse pubblico” che non superano l'altezza di “metri 10,50 dal piano di campagna”;
 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 2 L.R. n° 9/83, firmata dal progettista/rilevatore strutturale, dalla quale si evince che l'intervento previsto riguarda “opere di edilizia privata” e/o “opere pubbliche o di interesse pubblico” la cui altezza misurata secondo le modalità indicate al paragrafo 3 punto 6 dell'allegato “Linee guida per l'attuazione dell'art. 4-bis della L.R. n° 9/1983 alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 161 del 04/04/2012” risulta non superiore a 10,50 mt.;
 - Tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in duplice copia cartacea e digitale (pdf, dwg, word, ...);
- b) Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore Comunale, a mezzo del Responsabile, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata all'emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
- c) Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 241/1990 effettua l'annotazione della richiesta di autorizzazione sismica su apposito registro, la trasmette alla commissione sismica;
- d) La commissione, ricevuta la documentazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti, relazioni a strutture ultimate, collaudi, volture, ecc.) presentate fino a quel momento in ordine cronologico. A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al responsabile del Servizio competente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla

comunicazione (nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);

- e) Le riunioni della Commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista strutturale, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.
- f) La commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
- L'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - La rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - I chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- g) A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Servizio comunale competente che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- h) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile del Servizio Comunale interessato emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego, facendolo precedere dal relativo preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990.
- i) Il Responsabile del Servizio comunale competente trasmette al settore provinciale del Genio Civile, ai sensi del punto 11 del dispositivo della Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012, unicamente il provvedimento sismico rilasciato, a cui è allegato l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" e/o "opere pubbliche o di interesse pubblico" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna".





ART. 12

ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:
 - a) La sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
 - b) La correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c) La rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - d) La completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
 - e) La competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - f) La correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
 - g) L'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
 - h) Che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Saranno affidate alla medesima Commissione le seguenti, ulteriori attività, oggetto di trasferimento:
 - a) Istruttoria semplificata degli atti relativi ai provvedimenti di autorizzazione sismica per lavori minori - articolo 12, comma 3 del Regolamento Regionale n° 4 del 2010;
 - b) Giudizio di conformità della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, e rilascio della relativa attestazione – articolo 2 legge regionale n° 9 del 1983;
 - c) Giudizio di conformità della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, previo svolgimento dell'attività istruttoria - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
 - d) Giudizio di conformità del certificato di collaudo, previo svolgimento dell'attività istruttoria - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
3. Il segretario di ciascuna commissione, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della

Commissione e del Responsabile dell'Area Edilizia Privata, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a) Redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b) Predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c) Predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- d) Collaborazione con il Responsabile dell'Area Edilizia Privata, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla **denuncia dei lavori** fino al **collaudo e ultimazione** degli stessi.



4. Restano in capo al competente Settore Comunale:

- a) Conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- b) Ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, predisposizione della relativa attestazione e conservazione degli atti – articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- c) Ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
- d) Ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 - rilascio della attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- e) Ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- f) Ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria, relativamente a:
 - comunicazioni dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori / collaudatore / costruttore;
 - voltura del provvedimento sismico rilasciato;

5. Resta, comunque, in capo al competente Settore Comunale, la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; in particolare:

- a) è responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi (rispetto dei termini, verifica del buon andamento della Commissione Sismica, trasmissione della documentazione al settore provinciale del Genio Civile, ecc.);
- b) è responsabile dell'effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
6. L'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata si avvarrà di personale interno per il controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983.

ART. 13 MODULISTICA

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile dell'Area Edilizia Privata si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.
2. In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:
 - Autorizzazione sismica;
 - Deposito sismico;
 - Modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
 - Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori.



ART. 14 ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

1. La L.R. n. 9/83 ed il successivo Regolamento Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.
2. L'articolo 103, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto

strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) all'Ufficio Tecnico della Regione.

3. È data facoltà, dunque, al Responsabile dell'Area Edilizia Privata di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- Compilare processo verbale e inoltrare la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente Ufficio Tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria (Art. 96 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente Autorità Giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni).

ART. 15

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.



